



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 262 del Registro del 9 maggio 2025

OGGETTO: Art.9 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992. Autorizzazione alla RCS Sport S.p.A. per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "108° Giro d'Italia"- Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti, con partenza in Italia dal 13 maggio 2025 fino al 1° giugno 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente dall'art. 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che *"Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara"*;

CHE il comma 2 dell'art.9 del D. Lgs. n.285/1992, nel testo vigente, prevede che le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno trenta giorni prima, per le manifestazioni che non siano di competenza del sindaco, e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

VISTI, altresì, gli articoli 6, 7, 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 che dettano disposizioni per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e fuori e per l'espletamento dei servizi di polizia stradale e dei servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n° 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, in cui sono definite le funzioni mantenute dallo Stato demandando alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli dello stesso decreto e tra queste, in particolare, la manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché la vigilanza sulle strade conferite;



REGIONE PUGLIA

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli 17bis e 20;

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2015, n.13, per la disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO, inoltre, il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n° 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell' 8 marzo 2024);

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019, che reca disposizioni in merito alla disciplina delle competizioni ciclistiche su strada;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/01/2021 e, in particolare, la scheda illustrativa allegata (All.2) in tema di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle competizioni su strada;

ATTESO CHE con istanza del 7 aprile 2025, il direttore ciclismo e procuratore della società RCS Sport S.p.A., con sede legale in Milano alla via Rizzoli n. 8, ente organizzatore della manifestazione, ha chiesto alla Regione Puglia, sede di partenza della quarta tappa, quale prima tappa nel territorio nazionale, il rilascio dell'autorizzazione unica per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "108° Giro d'Italia"- Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti, in programma dal 9 maggio al 1° giugno 2025, con partenza in Italia dal 13 maggio 2025, dalla quarta alla ventunesima tappa, con validità dal 13 maggio al 1° giugno 2025, per tutto il territorio nazionale;

CHE l'istanza suindicata è stata indirizzata, da RCS Sport S.p.A., anche alle altre regioni interessate dal percorso di gara e agli enti locali territoriali di ciascuna regione (comuni, province e città metropolitane), richiedendo il rilascio del nulla osta al transito della corsa sulle strade di rispettiva proprietà, entro il 22 aprile 2025, da trarre alla Regione Puglia tramite la propria regione di appartenenza, o altro ente eventualmente designato dalla regione; nella medesima istanza, indirizzata anche alle strutture territoriali di ANAS S.p.A. e di R.F.I., si precisa che i nulla osta di tali strutture devono essere inviati direttamente alla Regione Puglia;

CHE, come previsto nell'istanza di autorizzazione, le disposizioni in materia di ordine e di sicurezza pubblica, relative ai servizi posti a tutela del percorso e della circolazione, riguardano le attribuzioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza, a cui compete l'adozione dei provvedimenti di sospensione della circolazione, nelle zone interessate dal percorso di gara, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992;



REGIONE PUGLIA

PRESO ATTO che la competizione ciclistica in oggetto, iscritta nel calendario UCI, prevede la partenza della quarta tappa in Italia, prima tappa nel territorio nazionale, il giorno 13 maggio 2025 dal comune di Alberobello (Bari), terminerà il 1° giugno 2025, nella città di Roma e comprende 21 tappe, di cui 18 tappe nel territorio nazionale, come risulta dal prospetto riepilogativo, compreso nell'istanza di autorizzazione e di seguito riportato:

Tappa n. 1 - 9 maggio 2025 - Durazzo-Tirana
Tappa n. 2 - 10 maggio 2025 - Tirana-Tirana Tudor ITT
Tappa n. 3 - 11 maggio 2025 - Valona-Valona
Tappa n. 4 - 13 maggio 2025 - Alberobello (Pietramadre)-Lecce
Tappa n. 5 – 14 maggio 2025 - Ceglie Messapica-Matera
Tappa n. 6 – 15 maggio 2025- Potenza –Napoli
Tappa n. 7 – 16 maggio 2025 - Castel di Sangro-Tagliacozzo
Tappa n. 8 – 17 maggio 2025 - Giulianova-Castelraimondo
Tappa n. 9 – 18 maggio 2025 - Gubbio-Siena
Tappa n. 10 – 20 maggio 2025 - Lucca - Pisa Tudor ITT
Tappa n. 11 – 21 maggio 2025 - Viareggio-Castelnovo né Monti
Tappa n. 12 – 22 maggio 2025 - Modena-Viadana (Oggio-Po)
Tappa n. 13 – 23 maggio 2025 - Rovigo-Vicenza
Tappa n. 14 – 24 maggio 2025 - Treviso-Gorizia
Tappa n. 15 – 25 maggio 2025 - Fiume Veneto-Asiago
Tappa n. 16 – 27 maggio 2025 - Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico)
Tappa n.17-28 maggio 2025-San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach)- Bormio
Tappa n. 18 – 29 maggio 2025 - Morbegno - Cesano Maderno
Tappa n. 19 – 30 maggio 2025 - Biella - Champoluc
Tappa n. 20 – 31 maggio 2025 - Verrès - Sestrière
Tappa n. 21 - 1° giugno 2025 - Roma - Roma

ATTESO CHE nella richiesta di autorizzazione il signor Mauro Vegni, direttore ciclismo della società RCS Sport S.p.A., ha precisato che alla corsa parteciperanno 22 squadre di otto corridori ciascuna, per un totale di 176 atleti, e ha dichiarato, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito riportato:

- che per la competizione, dalla partenza da Alberobello fino all'arrivo a Roma, sarà richiesta la scorta della Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, affiancata da una scorta tecnica in moto, composta da addetti dell'Organizzazione, allo scopo di garantire il rispetto delle regole imposte dall'ordinamento nazionale e dai regolamenti sportivi, avvalendosi anche di avvisi sonori per segnalare il sopraggiungere della competizione;
- che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso, con la presenza di n. 2 auto mediche e n. 5 autoambulanze con personale medico e paramedico, attrezzate con apparecchiature per la rianimazione, il cui piano di dettaglio sarà inviato agli enti competenti;



REGIONE PUGLIA

- che la manifestazione è coperta da polizza assicurativa n. 249441103, allegata in estratto, stipulata con la Assicurazioni Generali S.p.A., con un massimale di € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00) per la responsabilità civile, ai sensi della normativa vigente;
- che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla corsa e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;
- che, trattandosi di competizione di importanza internazionale, verrà data massima visibilità e rilievo sui principali media, nazionali e internazionali, nonché sul web e sui social media;
- che è stato effettuato il sopralluogo del percorso di gara da parte dell'Organizzazione, che lo ha giudicato idoneo, e non sono allo stato emersi ostacoli o pericoli che possano minacciare l'incolumità dei concorrenti, nonché dell'intera manifestazione, così come non è emersa, a quella data, alcuna controindicazione per la percorrenza delle strade interessate;

CHE all'istanza di autorizzazione inviata da RCS Sport S.p.A. sono allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità in corso di validità del signor Mauro Vegini direttore ciclismo e procuratore della società RCS Sport S.p.A., sottoscrittore dell'istanza;
- copia in estratto della polizza di assicurazione della responsabilità civile n.249441103, stipulata con la società Generali Italia S.p.A.;
- facsimile targa adesiva auto, planimetria, altimetria, cronotabelle per tappe.

PRESO ATTO, inoltre, che:

- con nota pec acquisita al protocollo n. 0193803 dell'11/04/2025, a firma del procuratore Roberto Salvador, la società RCS Sport S.p.A. ha inviato un preavviso, ai sensi dell'art.18 del R.D. n.773/1931, comunicando che la corsa sarà anticipata da un'altra manifestazione ciclistica a tappe, collaterale e non competitiva, con biciclette a pedalata assistita, denominata Giro-E, a cui parteciperanno circa 110 persone, che percorrerà una porzione del tratto conclusivo di ogni tappa del 108° Giro d'Italia, secondo il calendario allegato, che si svolgerà nel rispetto del Codice della strada, in regime di traffico ordinario, sul percorso autorizzato e nella vigenza dei provvedimenti di sospensione della circolazione disposti per il 108° Giro d'Italia; anche durante tale manifestazione, sarà assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso con un'auto medica e 2 autoambulanze con personale medico e paramedico;
- come comunicato da RCS nell'istanza di autorizzazione, la manifestazione ciclistica, non competitiva, denominata Giro-E, percorrerà solo in parte il percorso di gara e in anticipo di circa due ore; inoltre, la corsa sarà anticipata dal passaggio della Carovana pubblicitaria in anticipo di circa 90 minuti, composta da circa 35 autoveicoli; tali eventi saranno assistiti dalla Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- con pec acquisita al protocollo n. 0137784 del 17/03/2025, la società RCS Sport S.p.A. ha trasmesso copia della richiesta di sospensione della circolazione, indirizzata ai sindaci dei comuni interessati dal percorso di gara, alle Prefetture territorialmente competenti, nonché alle Questure e ai compartimenti di Polizia stradale, per l'adozione dei



REGIONE PUGLIA

provvedimenti di sospensione della circolazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992;

- con nota pec acquisita al protocollo n. 0232430 del 05/05/2025, la società RCS Sport S.p.A. ha trasmesso il piano di sicurezza sanitaria generale e i piani di sicurezza sanitaria relativi a ciascuna tappa, distinti in base alle aziende sanitarie di competenza;
- con nota pec acquisita al protocollo n. 0232350 del 05/05/2025, la società RCS Sport S.p.A. ha trasmesso le cronotabelle aggiornate per ciascuna tappa del 108° Giro d'Italia;

CONSIDERATO CHE:

- secondo la disposizione normativa di cui all'art.9 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, l'autorizzazione della competizione ciclistica in oggetto compete alla regione Puglia, in quanto sede di partenza della prima tappa nel territorio nazionale, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara;
- con nota pec del 31/03/2025 e successive note di sollecito prot.n.0193694 dell'11/04/2025 e prot. n.0227323 del 30/04/2025 indirizzate alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni interessati dal percorso di gara, nonché alle direzioni generali e alle strutture territoriali di ANAS S.p.a. e di R.F.I., la Direzione amministrativa del Gabinetto di questo Ente ha richiesto a tutti gli enti territoriali proprietari delle strade e agli altri enti interessati il rilascio dei nulla osta di competenza;
- in particolare, nelle note di sollecito innanzi indicate, è stato richiesto alle Regioni coinvolte nel percorso di gara di rilasciare il proprio nulla osta, previa acquisizione, per ogni singola e specifica tappa, del nulla osta tecnico degli Enti territoriali proprietari delle strade interessate dal percorso di gara e rientranti nel proprio territorio (comuni, province e città metropolitane), e di trasmetterlo alla Regione Puglia, anche per il tramite di diverso ente eventualmente designato, entro il termine inderogabile del 22 aprile 2025; nella seconda nota di sollecito, è stato assegnato alle regioni o agli enti eventualmente da esse delegati, l'ulteriore termine del 5 maggio 2025 per la trasmissione a questa Regione dei propri nulla osta, unitamente a quelli degli enti locali del proprio ambito territoriale di competenza;
- con nota prot. 0200108 del 15/04/2025, indirizzata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana di Bari, nonché alle strutture territoriali di ANAS e R.F.I., interessati dal percorso di gara per le tappe quarta e quinta, che si svolgeranno nel territorio della Regione Puglia, sono stati sollecitati tutti gli enti competenti a trasmettere il proprio nulla osta a questa Regione;

VISTI i nulla osta, gli atti di assenso o i pareri favorevoli espressi, per ciascuna tappa, dagli enti locali proprietari delle strade interessate dalla competizione e dagli altri enti territorialmente competenti, pervenuti al protocollo di questa regione, trasmessi dalla regione Marche, dalle province, dalle città metropolitane e da altri enti delegati in base alle specifiche leggi delle regioni di appartenenza, dai comuni e dalle strutture territoriali di ANAS che, sebbene non materialmente allegati al presente



REGIONE PUGLIA

provvedimento, sono resi disponibili al link <https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/w5cQAd5xBqgPezc> comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con la nota di trasmissione del presente atto, e sono elencati nel prospetto riassuntivo che si allega al presente provvedimento (allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i nulla osta non compresi nell'elenco, allegato A, e non presenti nel link suindicato, reso disponibile per la consultazione, non sono pervenuti entro il termine assegnato, ma si intendono acquisiti per silenzio-assenso, ai sensi dell'art.20 comma 1 della Legge n. 241/1990, in conformità a quanto esplicitato nella scheda illustrativa allegata (All.2) alla Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/01/2021;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti di nulla osta e i pareri, rilasciati all'esito dell'istruttoria di competenza, da parte di alcuni enti, indicano le prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della competizione nei territori di rispettiva competenza, *ai cui contenuti si rinvia per la puntuale osservanza da parte della società organizzatrice della competizione;*
- con nota acquisita al protocollo n.0219349 del 28/04/2025, la Regione Marche, con riferimento alla tappa n. 8 "Giulianova-Castelraimondo" ha trasmesso il decreto dirigenziale n.242/MTPL del 28/04/2025 recante il nulla osta in qualità di ente proprietario della strada regionale 77 "della Val di Chienti" e, ai sensi dell'art.9 comma 1° quarto periodo del D.Lgs. n.285/1992, per il tratto regionale di competenza, avendo acquisito i nulla osta degli altri enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara; nel suddetto decreto si precisa che è escluso il tratto di gara previsto sulla SP 237 per mancanza del nulla osta da parte della provincia di Ascoli Piceno, in quanto interessato da un intervento di lavori e richiama la nota della sezione di Polizia stradale di Ascoli Piceno, per la valutazione tecnica relativa alla compatibilità della manifestazione;
- con note acquisite al protocollo n. 0220686 del 29/04/2025 e n.0220665 del 29/04/2025, con riferimento rispettivamente allo svolgimento delle tappe n. 19, denominata "Biella-Champoluc" e n. 20 "Verres-Sestriere", che interesseranno la Regione Piemonte rispettivamente nei giorni 30 e 31 maggio 2025, il dirigente della Città metropolitana di Torino-Dipartimento Viabilità e Trasporti, aveva comunicato che, a seguito di eventi meteorologici avversi, si sono verificati gravi danni alle infrastrutture stradali interessate dal percorso di gara, che non consentono il rilascio del nulla osta e che sono in corso le verifiche delle condizioni stradali per individuare le determinazioni idonee al superamento delle criticità;
- successivamente, con nota del 30/04/2025 acquisita al prot. n.0231682 del 05/05/2025, il dirigente della Città metropolitana di Torino, con riferimento ai danni provocati dagli eventi meteorologici del 16 e 17 aprile 2025, al fine del rilascio del nulla osta di competenza, nelle more della realizzazione dei necessari lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità, ha richiesto all'organizzatore della manifestazione RCS Sport S.p.A, in relazione alla tappa n. 19, di verificare e comunicare l'idoneità e la percorribilità di un tratto del percorso sulla



REGIONE PUGLIA

SP 73, con restringimento della carreggiata e, in relazione alla tappa n. 20, di predisporre tabella aggiornata contenente il percorso prescelto con modifiche dell’itinerario per evitare il transito sulla SP 197 in Rubiana e tabella contenente un percorso di riserva, per evitare il transito sulla SP 172 del Colle delle Finestre, in caso di maltempo;

- con nota pec acquisita al protocollo n. 0235706 del 06/05/2025, è stato trasmesso il nulla osta della Città metropolitana di Torino, rilasciato esclusivamente per i tratti stradali di competenza, per la tappa n.19 *"Biella-Champoluc"*, in cui si precisa che il personale tecnico della Città metropolitana di Torino ha attivato interventi di somma urgenza per il ripristino della percorribilità su un tratto della SP 73, che RCS Sport ha confermato l’intenzione di percorrere la SP 73 della Serra in comune di Borgofranco d’Ivrea, nonostante il restringimento di metà della carreggiata, derivante dai lavori di ripristino della percorribilità *“precisando che proprio personale si occuperà delle segnalazioni con motostaffette”*; il suddetto nulla osta, alle cui disposizioni di fa rinvio, è subordinato a tutte le condizioni ivi dettagliatamente descritte, da rispettare da parte dell’organizzatore e dei partecipanti alla competizione, al rispetto del Codice della strada e delle altre prescrizioni della Regione Puglia, Ente competente al rilascio dell’autorizzazione;
- con nota pec acquisita al protocollo n.0241034 del 07/05/2025 è stato acquisito il nulla osta della Città metropolitana di Torino rilasciato, per la tappa n.20 *"Verres - Sestriere"*, esclusivamente per i tratti stradali di competenza; nel medesimo atto, si dà evidenza dei gravi danni alle infrastrutture stradali della Città metropolitana di Torino, provocati dagli eventi avversi del 16 e 17 aprile 2025 su un tratto della SP 197, che sarà percorribile, con restringimenti e limitazioni di carreggiata a seguito degli interventi programmati; si ribadisce che è stato richiesto a RCS Sport S.p.A. di individuare eventuali percorsi di riserva, da attuare in caso di impossibilità di transitare sulla SP 197 del Colle del Lys e sulla SP 172 del Colle delle Finestre il giorno 31 maggio 2025 e si prescrive alla società RCS Sport S.p.A. *“di effettuare immediatamente prima dello svolgimento della competizione, un ulteriore sopralluogo, per verificare la piena transitabilità delle strade e accettare l’idoneità del percorso stradale prescelto”*;
- negli atti di nulla osta innanzi indicati, si precisa che ai sensi della L.R. n. 10 del 04/04/2024, alla Città metropolitana di Torino compete il rilascio del nulla osta, per quanto di competenza territoriale, al fine di permettere il rilascio del nulla osta d’intesa da parte della Provincia di Biella, quale provincia in cui la gara transita per prima, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione della Regione Puglia;
- con nota pec del 18/04/2025 la provincia di Biella aveva trasmesso il nulla osta per la tappa n.19, avendo la stessa inizio in provincia di Biella, dando atto dei nulla osta pervenuti dai comuni interessati e di quelli acquisiti per silenzio-assenso, ai sensi dell’art.27 co.5 della L.R. n. 10/2024;
- con nota pec acquisita al protocollo n.0241032 del 07/05/2025 è stato trasmesso, altresì, il nulla osta della provincia di Monza-Brianza, relativo alla tappa n.18 *“Morbegno-Cesano Maderno”*, per il transito sulle strade provinciali di competenza, in cui si segnala la presenza di manomissioni stradali lungo il tracciato



REGIONE PUGLIA

e si fa carico alla società organizzatrice di ***“effettuare un’accurata ricognizione sui tratti di strada interessati nell’imminenza dell’evento”***;

- con nota pec, acquisita al protocollo n. 0204244 del 17/04/2025, era stato trasmesso il nulla osta della provincia di Sondrio per le tappe n.17 “San Michele all’Adige - Bormio” e n.18 “Morbegno - Cesano Maderno”, con raccomandazione a prestare attenzione e moderare la velocità nei tratti delle strade provinciali che presentano irregolarità, manto stradale ammalorato e restringimenti di carreggiata;

VISTA la polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT), della responsabilità civile verso i dipendenti (RCO) e della responsabilità civile prodotti(RCP), n. 249441103, stipulata con la Assicurazioni Generali S.p.A., con un massimale di € 25.000.000,00, e scadenza il 31/12/2025, trasmessa in estratto da RCS Sport S.p.A., allegata all’istanza di autorizzazione;

RITENUTO di precisare che ai sensi dell’art.9 comma 7-bis del D.lgs. n.285/1992, la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, la cui competenza è attribuita ai Sindaci, per le strade poste all’interno dei centri abitati, e ai Prefetti territorialmente competenti, per le altre strade;

VISTE le risultanze dell’istruttoria, come innanzi riportata, espletata dal dirigente del Servizio Amministrativo, pubblicità legale e BURP con la collaborazione del personale degli uffici e dal dirigente della Direzione amministrativa del Gabinetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, nonché dell’art.7 del codice di comportamento del personale dipendente della Regione Puglia, in relazione all’adozione del presente atto, non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale da parte del personale che ne ha curato l’istruttoria;

RITENUTA l’opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni indicate negli atti di nulla osta e nei pareri espressi dagli enti interessati dal percorso di gara e di quelle di seguito indicate

AUTORIZZA

la società RCS Sport S.p.A., con sede legale in Milano alla via Rizzoli n. 8, ente organizzatore della manifestazione, allo svolgimento della competizione ciclistica denominata “ 108° Giro d’Italia”- Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti, per tutto il territorio nazionale, con partenza in Italia dal 13 maggio e fino al 1° giugno 2025, il cui percorso è articolato in 21 tappe, di cui 18 nel territorio nazionale, visualizzabili al link <https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/w5cQAd5xBqgPezc> e di seguito elencate:

Tappa n. 4 - 13 maggio 2025 - Alberobello (Pietramadre)-Lecce

Tappa n. 5 – 14 maggio 2025 - Ceglie Messapica-Matera

Tappa n. 6 – 15 maggio 2025- Potenza –Napoli



REGIONE PUGLIA

Tappa n. 7 – 16 maggio 2025 - Castel di Sangro-Tagliacozzo

Tappa n. 8 – 17 maggio 2025 - Giulianova-Castelraimondo

Tappa n. 9 – 18 maggio 2025 - Gubbio-Siena

Tappa n. 10 – 20 maggio 2025 - Lucca - Pisa Tudor ITT

Tappa n. 11 – 21 maggio 2025 - Viareggio-Castelnovo né Monti

Tappa n. 12 – 22 maggio 2025 - Modena-Viadana(Oglio-Po)

Tappa n. 13 – 23 maggio 2025 - Rovigo-Vicenza

Tappa n. 14 – 24 maggio 2025 - Treviso-Gorizia

Tappa n. 15 – 25 maggio 2025 - Fiume Veneto-Asiago

Tappa n. 16 – 27 maggio 2025 - Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico)

Tappa n.17– 28 maggio 2025-San Michele all'Adige(Fondazione Edmund Mach)- Bormio

Tappa n. 18 – 29 maggio 2025 - Morbegno - Cesano Maderno

Tappa n. 19 – 30 maggio 2025 - Biella - Champoluc

Tappa n. 20 – 31 maggio 2025 - Verrès - Sestrière

Tappa n. 21 - 1° giugno 2025 - Roma - Roma

La presente autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate puntualmente e scrupolosamente, da parte della società organizzatrice RCS Sport S.p.A., tutte le condizioni e le prescrizioni dettate nei nulla osta, pareri, relazioni e note dagli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione e dagli altri enti e Autorità territorialmente competenti, elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A), visionabili al link innanzi indicato, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

L'organizzatore della manifestazione RCS Sport S.p.A., in particolare, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- verificare, prima di dare inizio alla competizione sportiva, che sia stato adottato, da parte degli organi competenti, un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura delle strade, ai sensi dell'art.9, comma 7- bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- prima dell'inizio di ciascuna tappa, eseguire un ulteriore sopralluogo, per verificare la sussistenza delle condizioni di percorribilità delle strade interessate dal percorso di gara e la permanenza delle condizioni di sicurezza per i concorrenti e per il pubblico;
- prima dell'inizio della gara, per ciascuna tappa, avvisare i responsabili delle squadre e tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione e la natura di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata (aiuole, spartitraffico, marciapiedi, gallerie) o di altre situazioni che possano costituire fonte di pericolo, fornendo precise indicazioni in ordine alle modalità con cui gli stessi saranno segnalati e alle eventuali cautele da adottare;
- osservare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" e dall'art.5 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione sportiva, nonché dei veicoli autorizzati a seguirla, con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";



REGIONE PUGLIA

- osservare le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 che reca la Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada;
- come dichiarato dal direttore ciclismo di RCS Sport S.p.A. nell’istanza di autorizzazione, durante tutta la durata della manifestazione e per ciascuna tappa, da Alberobello fino a Roma, dovrà essere richiesta e garantita la scorta da parte della Polizia Stradale della Polizia di Stato, per la sicurezza della circolazione, affiancata da una scorta tecnica e, in assenza della scorta di polizia, dovrà essere comunque previsto un servizio di scorta tecnica effettuato da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l’osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dal Disciplinare delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. e i., richiamato in premessa, ai sensi dell’art.9, comma 6 bis, 6 ter e 12 del Codice della Strada;
- come previsto dall’art.7-ter del suindicato disciplinare delle scorte tecniche, per l’intera durata della competizione e per ciascuna tappa, deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza al seguito della corsa di almeno 2 (due) auto mediche e 5 (cinque) ambulanze con personale medico e paramedico, attrezzate per il primo soccorso e per il trasporto degli infortunati, di cui almeno due attrezzate per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell’arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- accertare, prima dell’inizio della corsa, con la collaborazione delle autorità sportive e con le modalità previste dalle vigenti norme e dai regolamenti di settore, l’idoneità psicofisica dei concorrenti, al fine di scongiurare comportamenti anomali che possano, in qualsiasi modo, essere forieri di rischio per i concorrenti stessi e per il pubblico;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo di ciascuna tappa, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia e secondo quanto stabilito dal Disciplinare per le scorte tecniche;
- accertare, durante tutta la gara, l’assenza di ostacoli fissi e mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione e la sicura percorribilità delle stesse, adottando tutte le misure opportune e disponendo, se necessario, la sospensione della competizione;
- garantire il rigoroso rispetto del percorso di gara indicato, per ciascuna tappa, nelle planimetrie e nelle cronotabelle a cui è riferita la presente autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore, sopravvenute dopo l’inizio della gara, sia necessaria una variazione di percorso, disporre la immediata sospensione della competizione,



REGIONE PUGLIA

ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino ufficio o comando di uno degli Organi di Polizia stradale indicati dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, imporre ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normata circolazione stradale;

- salvo che non sia stata già prevista la vigilanza da parte degli organi di polizia stradale, assicurare, con proprio personale munito di bracciale, gilet o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, conformi alle caratteristiche e tipologie previste dall'art.37 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dal disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 09/06/1995, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso di gara con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, per il tempo in cui è disposta la sospensione della circolazione, per segnalare efficacemente agli utenti della strada il sopralluogo dei concorrenti e dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione stradale;
- garantire un'adeguata sorveglianza sui tratti stradali sottesi a gallerie, per i quali si dovranno adottare, in presenza di traffico, dispositivi luminosi di indicazione;
- salvo che non sia stata già prevista la vigilanza da parte degli organi di polizia stradale che scortano la carovana ciclistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, disporre che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 (cinque) minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia; assicurare, inoltre, che sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente, mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59 del D.P.R. n. 495/1992;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, disporre che sia dato preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima, alle direzioni delle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strade in cui si sviluppano le relative linee;
- dare tempestivo preavviso agli utenti delle strade, per ciascuna tappa, mediante affissione di appositi cartelli e manifesti in tutti i Comuni interessati, delle ordinanze di sospensione della circolazione e di chiusura al traffico dei tratti di strada interessati dal percorso di gara e dei percorsi alternativi, pubblicizzando la competizione e i conseguenti divieti attraverso gli organi di stampa, i canali web e le emittenti radio televisive; a tal fine, dovrà essere installata apposita segnaletica provvisoria di indicazione del percorso di gara e di avviso all'utenza, nel rispetto della normativa vigente; i cartelli dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;



REGIONE PUGLIA

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- adottare adeguate misure di sicurezza e servizi sanitari e antincendio per la tutela della pubblica incolumità, nonché idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- adottare le misure necessarie per non arrecare danni alle strade, alle aree percorse, alle colture, agli animali e all'ambiente circostante, curando che, in ogni caso, sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della gara;
- rimuovere, al termine della gara, tutti i cartelli o eventuali segnali che sono stati affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, nonché tutti i rifiuti e i residui lasciati lungo il percorso di gara ;
- tenere copia della presente autorizzazione a bordo del veicolo del direttore di corsa o di chi lo sostituisce, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi atmosferici avversi, la società organizzatrice RCS Sport S.p.A. dovrà tempestivamente intervenire per adeguare le modalità di svolgimento della gara alle effettive condizioni di stabilità delle strade oppure, ove non sia possibile garantire altrimenti la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone presenti, sospendere la manifestazione.

La gara dovrà essere immediatamente sospesa, a cura e sotto la responsabilità degli Organizzatori, nel caso si verificassero incidenti tali da rendere non più sicuro il transito dei concorrenti o se fosse necessario il transito di autoveicoli per urgenti servizi di polizia, antincendio o di soccorso per pubblico servizio, anche indipendentemente dalla gara ciclistica.

La presente autorizzazione, valida dal 13 maggio al 1° giugno 2025, potrà essere revocata o modificata per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica e per l'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni a cui è vincolata.

I provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione stradale saranno disposti dai Sindaci dei comuni interessati per le strade poste all'interno dei centri abitati e dai Prefetti territorialmente competenti per le altre strade interessate dal percorso di gara. Sono demandati ai Questori territorialmente competenti i servizi di ordine pubblico da svolgere in conformità alle disposizioni all'uopo impartite e che provvederanno ad accettare, prima e durante lo svolgimento della gara, per ciascuna tappa, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto di autorizzazione e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione, nonché di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta nel caso in cui si verifichino, per qualsiasi motivo, condizioni



REGIONE PUGLIA

tali da non garantire la sicurezza del pubblico presente e/o dei concorrenti o per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità. Si precisa che la società RCS Sport S.p.A., organizzatrice della competizione è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, animali o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi pretesa anche giudiziaria, nonché da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, animali e/o cose, che dovessero verificarsi nel corso o a causa della competizione autorizzata con il presente atto, anche relativamente alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nei nulla osta rilasciati dagli Enti proprietari delle strade, dai Comuni e dagli altri Enti interessati dal percorso di gara, nonché per i percorsi per i quali non essendo stato rilasciato il nulla osta, trovano applicazione le disposizioni del silenzio assenso.

Il presente decreto sarà trasmesso con pec alla società organizzatrice della competizione RCS Sport S.p.A., alle Prefetture e alle Questure di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, a tutte le Prefetture e alle Questure interessate dal percorso di gara, nonché agli altri enti interessati per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line, per 15 giorni consecutivi, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/06/2023 n. 18.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

avv. Raffaele Piemontese